

## CONTENZIOSO

### **No al rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica per il consumatore finale**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

### **IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI - EDIZIONE 2022**

[Scopri di più >](#)

In tema di **addizionali all'accisa sull'energia elettrica**, il **consumatore finale**, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, **non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte**, a meno che provi che **l'azione di ripetizione di indebito** esperibile nei confronti del fornitore si riveli **oltremodo gravosa**.

Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio**, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di **legittimazione attiva** a presentare **istanza di rimborso** per le **imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica indebitamente versate** (cfr., **Cass. n. 15504, n. 15505, n. 15506 del 21/07/2020**).

La vicenda in esame trae origine dal **diniego di rimborso** delle **addizionali all'accisa sull'energia elettrica** che era stato richiesto dalla **società contribuente** sia all'Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto **ricorso** dal **consumatore finale** dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.

Tale pronuncia veniva **appellata** innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, la quale **respingeva parzialmente** sia l'appello proposto dalla Agenzia delle dogane, sia l'appello proposto in via incidentale dal fornitore rilevando che, secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, il **rimborso delle accise indebitamente pagate** può essere chiesto ed ottenuto anche dal **consumatore finale**.

Pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il fornitore proponevano **ricorso per cassazione** affidato a quattro motivi. Tra gli altri, si eccepiva la **violazione e falsa applicazione**

degli [articoli 14, comma 2](#), e [53, comma 1, D.Lgs. 504/1995](#) (cd. TUA), nonché dell'[articolo 2033 cod.civ.](#), poiché il giudice di appello aveva errato nel riconoscere in capo al **consumatore finale** la **legittimazione attiva** a chiedere il **rimborso** delle **addizionali alle accise sull'energia elettrica**.

Tale **dogliananza** è stata ritenuta **fondata** dalla Corte di Cassazione sulla base dei **principi di diritto** dalla stessa già espressi in alcune recenti pronunce (cfr., **Cass. nn. 15504, 15505 e 15506 del 2020**).

In particolare, i giudici di vertice hanno rammentato che le imposte **addizionali sul consumo di energia elettrica** sono **dovute**, al pari delle accise, dal **fornitore** al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale; nel caso di **pagamento indebito**, **unico soggetto legittimato** a presentare istanza di **rimborso** all'Amministrazione finanziaria è il **fornitore**; il **consumatore finale** dell'energia elettrica può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria **azione di ripetizione di indebito**.

Dunque, con riferimento al caso di specie, si è affermato che analogamente a quanto accade per le accise:

- **obbligato al pagamento** delle addizionali nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il **fornitore**;
- il fornitore può **addebitare integralmente** le addizionali pagate al **consumatore finale**;
- i **rapporti** tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono **autonomi** e non interferiscono tra loro;
- il **consumatore finale**, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, **non ha diritto a chiedere direttamente** all'Amministrazione finanziaria il **rimborso** delle **addizionali indebitamente corrisposte**;
- il diritto al **rimborso** spetta **unicamente al fornitore**, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, **entro due anni dalla data del pagamento**, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, ovvero, **entro novanta giorni dal passaggio in giudicato** della relativa **sentenza**, qualora il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito;
- in caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare **l'azione civilistica di ripetizione di indebito** direttamente nei confronti del **fornitore**, salvo chiedere in via eccezionale il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli **oltremodo gravosa** (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di **fallimento** del fornitore).

Dunque, considerato che la pronuncia gravata non si è conformata ai suesposti principi, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la **causa nel merito**, **rigettando il ricorso originario del "consumatore finale"**.